



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

ai sensi dello

"Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249,
modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 e della Legge n. 71 del 29 maggio 2017

*Il presente Regolamento, comprensivo dell'Addendum relativo alla prevenzione e contrasto del
Bullismo e del Cyberbullismo, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 17 dicembre 2019*

Il Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020

Esso è pubblicato sul sito Internet della scuola www.liceopigafetta.edu.it

*Il Regolamento può essere suscettibile di future modifiche o integrazioni previa delibera del
Consiglio d'Istituto.*

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina degli studenti è emanato dal Consiglio d'Istituto. Esso stabilisce gli organi, le procedure, le infrazioni, le sanzioni e le garanzie che regolano il comportamento degli alunni all'interno della vita e della comunità scolastica.

Esso è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno della scuola, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Alunni, Docenti, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto e in piena libertà ed efficienza.

Il Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana ed è conforme allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Il Liceo “Antonio Pigafetta” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e l'esercizio del libero confronto di idee, nel rispetto della persona e della collettività.

Art. 2 – Il Liceo è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – *Diritti dello studente* – Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a illustrare agli studenti i criteri di valutazione e a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali o pratiche e tempestivamente quelli delle verifiche scritte..

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, attraverso i loro rappresentanti, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Hanno diritto di essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti).

Gli studenti possono proporre, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. A tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno prese in considerazione dagli Organi competenti in sede di predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea e di Costituire Comitati secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 4 – Doveri dello studente – Ogni studente ha il dovere di rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Scolastici e tutte le disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti. In particolare, ogni studente ha il dovere di rispettare quelle delineate dai principi dell'art. 3 della Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/98:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempiimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con la funzione istituzionale della scuola, luogo di formazione e di educazione e con i principi sanciti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 5 – Principi – Finalità del presente capo è garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e, per ogni studente, la possibilità di fruire del servizio scolastico in modo efficace.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, e in conformità allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanei, sono proporzionati all'infrazione disciplinare, tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e al rafforzamento del senso di responsabilità. Essi sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e sono adottati individualmente, in quanto la responsabilità disciplinare è personale. Essi non possono influire sui voti di profitto delle discipline.

Art. 6 – Infrazioni – Comportamenti che costituiscono infrazione disciplinare sono tutti quelli che si configurano come contravvenzione a comportamenti, atteggiamenti, doveri, divieti esplicitamente previsti nei Regolamenti Scolastici, nelle disposizioni emanate dal Dirigente o da altri organi o soggetti competenti, o in norme di rango superiore. In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:

1. che nuocciano al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola accogliente e pulita; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.6*
2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.1*
3. che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico; *D.P.R. 249/1998 art.3 c. 3*
4. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*
5. che generino rischi per la propria incolumità o sicurezza. *D.P.R. 249/1998 art.3 c.4*
6. irrispettosi degli altri, che offendano il decoro delle persone, o rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggino la morale altrui, che non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscano le relazioni sociali, che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.2*
7. che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa; *D.P.R. 249/1998 art.3 c.5*

Si rimanda alla tabella in calce al presente Regolamento nella quale vengono elencate, a titolo di esempio non esaustivo, alcune fattispecie di infrazioni, divise per tipologia e gravità.

E' infrazione disciplinare anche l'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari: tale fattispecie si configura come recidiva (art. 8).

Costituisce anche infrazione disciplinare anche ogni altro comportamento tenuto durante il tempo scuola che si configuri come fatto reato.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari – Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto della situazione personale dello studente, sono proporzionali alla gravità dell'infrazione. Allo studente è data la possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica. Tali sanzioni consistono in:

- 1) richiamo verbale da parte del docente;
- 2) richiamo scritto del docente sul registro elettronico (c.d. “nota”);
- 3) richiamo scritto con ammonizione ed eventuale esecuzione di attività utili alla comunità scolastica;
- 4) sospensione dalle lezioni, fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza, con o senza obbligo di lavori utili alla comunità scolastica;
- 5) sospensione dalle lezioni, oltre i 15 giorni;
- 6) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In ogni caso allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in lavori utili alla comunità scolastica, anche su proposta dello studente sanzionato.

In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, o di altro danno alla Scuola economicamente valutabile, all'irrogazione della sanzione disciplinare si accompagna il dovere di rifusione o riparazione del danno a carico dello studente.

Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in servizio presso l'Istituto. La segnalazione, al DS o ai docenti, di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da ogni componente della comunità scolastica.

Il ritiro, a norma delle disposizioni regolamentari della vita scolastica, di dispositivi che cagionino disturbo o distrazione, o di oggetti e materiali non appropriati all'ambiente scolastico perché contrari alle norme di decoro, rispetto o sicurezza per la propria o altrui salute, può comportare anche l'irrogazione di sanzione disciplinare oltre che, ove il fatto costituisca reato, la comunicazione all'autorità giudiziaria.

Le sanzioni irrogate costituiscono elemento per la valutazione del comportamento in sede di scrutinio, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e dei criteri di valutazione adottati dal Liceo.

Art. 8 – Recidiva – Lo studente che incorre in sanzioni disciplinari della medesima natura per più di una volta configura la fattispecie della recidiva. In tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore a quella precedente.

L'inottemperanza delle prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari è a sua volta infrazione disciplinare ed è assimilabile alla recidiva. Anche in tali casi verrà irrogata la sanzione immediatamente superiore.

Art. 9 – Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari – I soggetti competenti ad emanare i provvedimenti disciplinari, sono: il Docente per le sanzioni di cui all'art. 7, nn. 1) e 2); il Dirigente Scolastico per le sanzioni di cui all'art. 7, nn. da 3) a 6), fermo restando che, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 come modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235, i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, mentre i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelli che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottati dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni disciplinari che prevedono anche il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate contestualmente alla quantificazione economica effettuata dal DSGA, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 D.P.R. 249/1998.

Art. 10 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni. Per nessun motivo legato ad infrazioni disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla lezione da parte dell'insegnante. Nessuna sanzione disciplinare può avere conseguenze sulla valutazione del profitto nelle discipline. Il Coordinatore di Classe è tenuto al monitoraggio periodico dei richiami scritti e delle altre tipologie di sanzione, al fine di fornire elementi per la valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe, ai sensi del D.P.R. 122/2009, come modificato dal D.Lgs. 62/2017.

- I. **Sanzioni dalla n. 1 di cui all'art. 7:** per mancanze lievi, consiste nell'invito verbale allo studente ad interrompere comportamenti infrattivi e a non ripeterli in futuro;
- II. **Sanzioni dalla n. 2 di cui all'art. 7:** il comportamento contestato è puntualmente descritto sul registro elettronico, seguito dal richiamo a non ripeterlo nel futuro. La presenza di più sanzioni di questa tipologia può dar seguito all'irrogazione di sanzioni superiori;
- III. **Sanzioni dalla n. 3 alla n. 6 di cui all'art. 7:** il docente o altro soggetto titolato redige una dettagliata relazione disciplinare a carico dello studente, nella quale sono puntualmente descritti i comportamenti contestati, e la trasmette al Dirigente Scolastico. Tale relazione è portata a conoscenza della famiglia e dell'alunno, il quale è invitato, nel termine di cinque giorni, a presentare le sue controdeduzioni, per iscritto o a voce. Decorsi i cinque giorni, o ascoltate le controdeduzioni, il dirigente decide sulla natura

della sanzione corrispondente al comportamento contestato: in caso di sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni il caso è sottoposto all'esame del Consiglio di Classe, che adotta il relativo provvedimento; in caso di allontanamento superiore a quindici giorni o di sanzioni che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi il caso è sottoposto all'esame del Consiglio d'istituto, che adotta il relativo provvedimento. Il provvedimento di sanzione, o l'eventuale provvedimento di archiviazione, è trasmesso alla famiglia dello studente e per conoscenza al Coordinatore di Classe. Il Dirigente dispone in merito all'esecuzione del provvedimento.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ad ogni studente è sempre garantito il diritto di commutare la sanzione in attività utili alla collettività scolastica, o altre attività socialmente utili, quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- riordino di materiale librario, di arredi scolastici, di aule e locali vari,
- semplici attività di piccola manutenzione e pulizia dei locali scolastici, del giardino, di corridoi e servizi.
- raccolta e sistemazione di dati non riservati, di inventari, di elenchi, di materiale per attività didattiche o parascolastiche o di progetto
- attività di ricerca e studio con redazione o trascrizione di appunti o produzione di materiali didattici,
- collaborazione nell'assistenza di alunni disabili,
- attività di volontariato anche in collaborazione con enti esterni, se attivata,

Tutti i provvedimenti disciplinari sono inseriti nel fascicolo personale dello studente.

Art. 11 – Impugnazioni – Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni dello studente si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del D. L.vo 297/94 e successive modificazioni. Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro sette giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno di cui all'art. 12.

Tale organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'irrogazione della sanzione da parte dello studente. L'Organo di Garanzia di cui all'art. 12, ricevuto ed esaminato il ricorso, nel termine di dieci giorni decide in via definitiva o rinvia all'organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12 – Organo di garanzia – E' istituito l'Organo di Garanzia di cui al il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235. Esso è composto da

1. il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
2. il rappresentante dei genitori in Giunta Esecutiva;
3. il rappresentante dei docenti in Giunta Esecutiva;
4. il rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva;

In caso di decadenza di un componente, l'organo rimane in carica, e il componente mancante verrà sostituito dal membro in Consiglio d'Istituto della corrispondente componente che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante degli studenti in Consiglio d'Istituto che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.

INFRAZIONI DISCIPLINARI	ESEMPI
<p>comportamenti che nuocciono al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola pulita</p> <p><i>“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.6</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE</p> <p>scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature; imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola; adottare abbigliamento e/o linguaggio non adeguati all'ambiente scolastico; lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono; comettere azioni biasimevoli che nuocciono all'immagine pubblica della scuola affiggere pubblicazioni o scritte o disegni di carattere osceno, sconveniente, offensivo;</p> <p>GRAVE</p> <p>diffondere in vario modo (ad es. tramite internet) scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone a vario titolo legate all'istituto;</p>
<p>frequenza scolastica irregolare</p> <p><i>“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.1</p>	<p>LIEVE</p> <p>ritardi reiterati nell'ingresso, non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dagli intervalli uscita dalla classe non autorizzata al cambio dell'ora; mancata tempestiva giustificazione, in caso di assenza; prolungamento immotivato dell'uscita autorizzata dalla classe; stazionamento durante le ore di lezione nei corridoi;</p> <p>GRAVE</p> <p>assenze ingiustificate reiterate; assenze "strategiche" comprovate; abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; allontanamento dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; abbandono della classe senza permesso dell'insegnante;</p>
<p>comportamenti individuali che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico</p> <p><i>“Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/98”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.3</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE</p> <p>interrompere la lezione rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; alzarsi dal banco o uscire dall'aula senza autorizzazione; disturbare la lezione o i compagni durante la lezione; mangiare o bere durante l'attività didattica; rifiutare di sottoporsi a verifiche e valutazioni; non svolgere diligentemente il lavoro domestico; negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo; infrazione all'obbligo di avere sempre con sé il libretto personale o di consegnarlo su richiesta del personale docente o non docente usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante le lezioni senza autorizzazione del docente o per motivi non pertinenti con la didattica; mancata rispetto dei regolamenti</p> <p>GRAVE</p> <p>falsificazione di firme o falsificazione d'identità per via telematica alterazione di documenti, anche digitali uso della connessione internet da parte di studenti contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, con particolare riguardo all'accesso a siti a contenuto estraneo all'attività scolastica; comportamenti intenzionali finalizzati all'alterazione fraudolenta della corretta valutazione degli apprendimenti, messi in atto anche per via telematica (ad es. suggerire ai compagni, utilizzare appunti o testi non autorizzati, ecc.)</p>
<p>comportamenti che contrastano con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute</p> <p><i>“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.4</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE</p> <p>Contravvenire alle norme di sicurezza illustrate nel “Manuale della sicurezza” o alle disposizioni impartite da parte dei docenti o del personale addetto alla sicurezza.</p> <p>portare con sé oggetti pericolosi o potenzialmente dannosi per la salute; contravvenire al divieto di fumare; utilizzare fiamme vive; violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati attuare comportamenti o giochi pericolosi o dannosi per sé stessi o per gli altri; parcheggio di mezzi di locomozione al di fuori degli spazi consentiti, Accedere ai laboratori senza autorizzazione; usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo;</p> <p>GRAVE</p>

	<p>lancio di oggetti contundenti; violazione dolosa delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; introduzione a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di sostanze alcoliche o psicotrope; introduzione a scuola oggetti atti ad offendere; ostruzione delle vie di fuga;</p>
<p>Comportamenti che generano rischi per la propria incolumità o sicurezza.</p> <p><i>“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.4</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE Contravvenire alle norme di sicurezza illustrate nel “Manuale della sicurezza” o alle disposizioni impartite da parte dei docenti o del personale addetto alla sicurezza.</p> <p>abbandonare della classe senza permesso dell'insegnante; abbandonare dell'edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; correre per le scale; effettuare giochi potenzialmente pericolosi; sporgersi dalle finestre; salire sui banchi o sulle sedie; accedere ad aree dell'istituto in cui non è autorizzato l'ingresso; allontanarsi dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; mantenere un comportamento a rischio per la propria incolumità durante gli spostamenti a piedi per le strade, a bordo di pullman, treni o aerei, durante le visite a musei o durante i viaggi di istruzione, in albergo;</p> <p>GRAVE consumo a scuola (anche in viaggio o in ogni momento e luogo dell'attività didattica) di sostanze alcoliche o psicotrope;</p>
<p>comportamenti irrispettosi degli altri, che offendono il decoro delle persone, o recano insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggiano la morale altrui, che non garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni sociali, che causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga</p> <p><i>“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.2</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE discutere con eccessiva animosità o tenere atteggiamenti aggressivi; produrre insulti verbali o scritti a persone usare un linguaggio volgare o blasfemo tenere atteggiamenti discriminatori o diffamatori non rispettare oggetti e beni altrui acquisire immagini o filmati di situazioni o persone, con qualsiasi mezzo, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi usare violenza fisica o psicologica contro il prossimo; disturbo serale e notturno in hotel e nei momenti didattici durante i viaggi di istruzione</p> <p>GRAVE proferire atti o parole che dolosamente tendono a emarginare altri studenti propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti di altre persone utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui diffondere, con qualsiasi mezzo immagini o filmati di situazioni o persone, relative al contesto scolastico, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi usare violenza fisica o psicologica intenzionale verso chiunque ostacolare volontariamente l'ingresso a scuola di alunni o del personale ostacolare volontariamente lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola impedire in qualsiasi forma la libera espressione altrui</p>
<p>comportamenti che arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa</p> <p><i>“Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”</i> D.P.R. 249/1998 art.3 c.5</p>	<p>GRAVITA' VALUTATA A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari causati da negligenza, imperizia o imprudenza; negligenza rispetto al mantenimento della pulizia dell'ambiente; abbandono di rifiuti, incisione o iscrizione su banchi/porte/muri, uso indebito, o eccessivo, o improprio, o non autorizzato, o fraudolento delle stampanti, delle fotocopiatrici, delle attrezzature di laboratorio;</p> <p>GRAVE sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi; alterazione dolosa o danneggiamenti di registri e altri documenti della scuola, anche telematici; rotture e danneggiamenti dolosi di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari;</p>

ADDENDUM¹

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Addendum è stato elaborato e proposto al Consiglio d'Istituto dal Team Antibullismo del Liceo Pigafetta, costituito ai sensi della Legge 71/2017

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, esercitato attraverso un uso improprio dei *social network*, con la diffusione di testi, foto o immagini denigratorie tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressione spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il Liceo dichiara in maniera ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di *cyberbullismo*. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'azione formativa rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

L'intervento educativo, ispirato e guidato dall'idea del bene comune si esplica in tre momenti e fasi fondanti: **prevenire – promuovere – contrastare**. Il Liceo intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del *web*. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il *cyberbullismo* in tutte le loro forme.

DEFINIZIONI

Per **Bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, non limitate ad un singolo evento, ma ad una serie di **comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati**, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti. Nel bullismo identifichiamo le figure del **bullo** (da solo o in gruppo), della **vittima** e di chi assiste, gli **osservatori**.

¹Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Disciplina degli Studenti

Affinché si possa parlare di bullismo, debbono essere presenti i seguenti aspetti:

- **l'intenzionalità:** i comportamenti messi in atto dal bullo sono intenzionali;
- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la ripetizione e persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione:** tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere o per l'influenza nel gruppo dei pari;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché si vergogna o teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente identificabili.

Il **Cyberbullismo** è “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” [Legge 29 maggio 2017, n. 71].

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, o un nickname;
- **assenza di relazione diretta** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono a rapportarsi con l'aggressore;
- **manca di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca: questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **platea potenzialmente illimitata:** le persone che possono assistere ad episodi di *cyberbullismo* sono potenzialmente illimitate, attraverso la diffusione in rete.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti manifestazioni:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali *newsgroup, blog, forum* di discussione, *social media*, messaggistica immediata, siti web) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un *blog* pubblico.
- **Impersonificazione:** intrusione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SOGGETTI e ATTORI COINVOLTI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- nomina un referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo, individuato attraverso il Collegio dei Docenti; istituisce il Team Antibullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- promuove corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*;

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi del Team Antibullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina il Team antibullismo e cyberbullismo e propone al dirigente i suoi componenti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge (previa autorizzazione del D.S.) a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione.

3. IL TEAM ANTIBULLISMO

- è composto dal referente cyberbullismo, un docente e un'unità del personale ATA
- collabora con il referente bullismo per scegliere le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
- interviene, secondo il protocollo, quando viene a conoscenza di episodi di bullismo/cyberbullismo;
- raccoglie e conduce la valutazione dei casi in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- propone l'intervento da mettere in atto;
- collabora alla gestione del caso e monitora le azioni intraprese.

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- individua il docente referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- adotta scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;

5. I CONSIGLI DI CLASSE e I DOCENTI:

- aderisce alle attività didattiche e/o integrative proposte finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- collabora attivamente a tutte le azioni specifiche individuate per la gestione dei singoli casi emergenti di bullismo e cyber bullismo.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti e tengono costantemente monitorati i comportamenti dei propri figli;
- si tengono informati sulle azioni e sui regolamenti dalla scuola, collaborano secondo le modalità previste dagli stessi, conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo*.

7. GLI ALUNNI:

- conoscono e rispettano diligentemente tutte le norme di comportamento previste dai regolamenti scolastici, in particolare quelle relative all'utilizzo dei telefoni cellulari, alla navigazione in internet, all'acquisizione di audio, foto o video durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, al corretto trattamento dei dati personali;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle varie forme di comunicazioni che utilizzano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti in modalità *peer-to-peer*;

-----oooOOOooo-----

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

INTEGRA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI CON I SEGUENTI ARTICOLI:

Art. 13 – Principi – Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art. 14 – Definizione di bullismo – Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, non limitate ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti. Esso può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Il bullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 15 – Definizione di cyberbullismo – Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Il cyberbullismo è inaccettabile e viene sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16 – Segnalazioni e procedure – Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico dell’Istituto, qualora vengano a conoscenza di comportamenti riconducibili a studenti del Liceo, configurabili come bullismo o cyberbullismo, ne danno informazione per iscritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente attiva le fasi della procedura di seguito indicate, al fine di accertare i fatti, individuare eventuali responsabili e attivare azioni educative e/o sanzionatorie sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento.

- analisi e valutazione dei fatti denunciati;
- convocazione della famiglia della vittima;
- istruttoria con coinvolgimento diretto di tutti gli attori coinvolti, con convocazione della famiglia della parte offendente;
- coinvolgimento e attivazione dei soggetti interni (in particolare il Team Antibullismo) ed esterni alla scuola che possono fornire supporto e protezione alla vittima;
- dopo accertamento delle responsabilità, attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento di Disciplina;
- attivazione del Team Antibullismo e dei Consigli di Classe per la valutazione e l’adozione di un intervento personalizzato, rivolto al singolo, o al gruppo, o alla classe, che abbia come obiettivi la riparazione, lo sviluppo dell’empatia, dell’autocontrollo, la consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Art. 17 – Infrazioni e sanzioni – La tabella in calce al Regolamento di Disciplina è integrata con la seguente. Per le rispettive sanzioni si rimanda al Regolamento di Disciplina.

INFRAZIONI DISCIPLINARI	ESEMPI
Bullismo	E' INFRAZIONE GRAVE: azioni di prevaricazione e sopruso fisico, verbale, o relazionale, reiterate nel tempo, messe in atto nei confronti di un/a compagno/a, con una serie di comportamenti ripetuti, intenzionali e pianificati, intesi ad arrecare un danno o acquisire vantaggi ingiusti.
Cyberbullismo	E' INFRAZIONE GRAVE: azioni rivolte ad esercitare pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.